

Risposte ai quesiti del 6aprile 2018

Quesito 1:

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto,

- considerato che l'art. 17 del Disciplinare di Gara prevede la possibilità di avvalersi l'istituto dell'avvalimento;
- considerato che secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016, per i requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale l'operatore economico può ricorrere all'avvalimento;
- considerata la Delibera dell'Autorità nazionale Anticorruzione n. 837 del 27/07/2017;
- considerato che la scrivente impresa è accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;

si chiede di chiarire se per il requisito di idoneità professionale specificato all'art. 8.1 lett. b) sia possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento.

Si precisa che l'operatore economico è in possesso del requisito intrinseco, soggettivo, strettamente connesso alle sue capacità e non scindibile da esso: sistema di gestione certificato ai sensi della norma

UNI	CEI	EN	ISO/IEC	17025:2005.
-----	-----	----	---------	-------------

Risposta 1: Il requisito di cui all'art. 8.1.b) del disciplinare di gara costituito dall'accreditamento ISO 17025:2005 del campionamento rifiuti secondo norma UNI 10802:2013, costituendo un requisito di natura soggettiva, non può essere oggetto di avvalimento.

Al riguardo l'art. 89 d.lgs. 50/2016 consente il ricorso all'avvalimento solo con riferimento ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c).

Rimane fermo che ciascun concorrente potrà comunque partecipare in raggruppamento per soddisfare il requisito richiesto, con la precisazione che in tal caso l'accreditamento di cui all'art. 8.1.b) dovrà essere posseduto, come precisato dall'art. 9.2 del disciplinare di gara, solo dal soggetto che all'interno del raggruppamento svolgerà il servizio di campionamento.

Quesito 2:

In relazione alla vostra "PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO, ANALISI CHIMICA E MERCEOLOGICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E TERRE" – CIG 7420299073, con la presente si sottopone la seguente richiesta di chiarimento:

- Facendo riferimento a quanto riportato nel "Disciplinare di gara" all'Art. 8 al punto 8.2 - Requisiti economico finanziari, in cui è richiesto per ognuno degli anni indicati 2014-2015-2016 si debba dare evidenza di un fatturato di 297.500 euro, per il servizio principale di analisi chimiche, e di 81.000 euro, per il servizio secondario di campionamento, si segnala che i contratti principali stipulati con i nostri clienti, e, relative Attestazioni di Regolare Esecuzione, prevedono un importo complessivo comprensivo di Analisi e Campionamento, pertanto, risulta impossibile identificare una cifra specifica di solo campionamento. Si domanda di potere dimostrare un fatturato medio annuo nell'ultimo triennio 2014-2015-2016, che comprenda [297.500,00], al netto dell'IVA, e [81.000,00], al netto dell'IVA e

pertanto complessivamente non inferiore ad € 378.500 al netto dell'IVA per Analisi e Campionamento.

Risposta 2: Ai fini delle partecipazione alla gara il concorrente, singolo o riunito, deve avere il pieno possesso del requisito economico finanziario richiesto costituito dal fatturato medio annuo nell'ultimo triennio 2014-2015-2016, con riferimento sia al servizio principale (servizio analisi chimiche e merceologiche - fatturato medio annuo non inferiore ad euro 297.500,00) che a quello secondario (servizio di campionamento - fatturato medio annuo non inferiore ad euro 81.000,00):

Per quanto sopra, è preferibile che i concorrenti dichiarino in fase di offerta il possesso del predetto requisito economico finanziario distinguendo tra fatturati riconducibili al servizio principale e secondario; laddove il concorrente, come rappresentato, voglia dichiarare un fatturato unico lo stesso dovrà essere comunque in grado di dimostrare, in sede di soccorso istruttorio laddove la Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario, oppure in sede di verifiche connesse all'aggiudicazione, che il fatturato dichiarato si suddivide tra servizio principale e secondario nel rispetto delle previsioni di gara.

Quesito 3

In riferimento a quanto riportato in oggetto, relativamente al requisito di idoneità professionale di cui alla lettera b) del disciplinare di gara (OMISSISIS l'accreditamento ISO 17025 del campionamento rifiuti secondo la norma UNI 10802:2013 >> omissis) la scrivente chiede una modifica/revoca di tale requisito, data la natura fortemente limitante, in quanto non può essere considerato sinonimo di affidabilità tecnico/professionale, di ciascun operatore economico che voglia partecipare alla gara in oggetto.

Risposta 3

In riscontro alla comunicazione in data 4.4 u.s. nella quale sostenete che il requisito di partecipazione costituito dall'accreditamento ISO 17025:2005 del campionamento rifiuti secondo norma UNI 10802:2013 sarebbe "fortemente limitante in quanto non può essere considerato sinonimo di affidabilità tecnico professionale", si precisa quanto segue.

In primo luogo, l'affermazione per cui l'accreditamento richiesto non sarebbe sinonimo di affidabilità risulta priva di pregio, considerato che la norma internazionale ISO 17025 nella propria declaratoria definisce i requisiti che un laboratorio deve soddisfare per dimostrare la competenza tecnica e la disponibilità di tutte le risorse tecniche, tali da garantire dati e risultati che siano accurati e affidabili per specifiche prove, misurazioni e tarature.

Altrettanto inconsistente è la tesi per cui il requisito richiesto sarebbe "fortemente limitante" rispetto, si immagina, alla platea di potenziali partecipanti alla procedura; al riguardo si rileva:

- i) il numero di operatori in possesso dell'accreditamento richiesto risulta essere considerevole sul territorio nazionale come emerge dalla banca dati Accredia;
- ii) le regole di gara - nello specifico l'art. 9.2 del disciplinare di gara - consentono a ciascun concorrente di poter soddisfare il requisito in oggetto mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo ex art. 48 d.lgs. 50/2016, con la precisazione che in tal caso l'accreditamento dovrà essere posseduto dal solo soggetto che all'interno del raggruppamento svolgerà il servizio di campionamento.

Per le considerazioni svolte non si ritengono sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di modifica/revoca dei documenti di gara."